

ha più volte riconosciuto la risarcibilità dei danni provocati da animali selvatici a cose o persone, imputandone la responsabilità alle regioni, alle quali è stata trasmessa la potestà di disciplinare la specifica materia.

Naturalmente la Regione dovrebbe rispondere direttamente solo per i danni causati al di fuori delle aree protette; mentre, all'interno di queste, la responsabilità del risarcimento dovrebbe, a mio parere, far carico ai rispettivi enti gestori (parchi nazionali o parchi regionali), sempreché naturalmente sussistano i presupposti dettati dall'art. 2043 cod.civ. (dolo o colpa di chi cagiona il danno ingiusto).

Non a caso, infatti, l'art. 15, comma 7 della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 richiama l'obbligo dell'Ente parco di "istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo per il pagamento di indennizzi e risarcimenti".

Ed in questo senso si è espresso anche il legislatore abruzzese, laddove precisa che "il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di produzione di selvaggina, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle zone per l'addestramento

cani e per le gare cinofile fa carico ai rispettivi concessionari" (art. 42, comma 8 L.R. 30/94).

Con ciò rafforzandosi la tesi che la responsabilità si connette piuttosto al soggetto tenuto alla tutela dell'animale selvatico che non a quello investito della funzione di disciplina della caccia.

Da tale ricostruzione della normativa gli enti gestori dei parchi tentano naturalmente - per ovvie ragioni di opportunità - a discostarsi invocando qualche sentenza di Giudice di pace che ha preferito condannare al risarcimento la Regione richiamandosi ad una sentenza della Cassazione civile (n. 788 del 12.8.1991).

Per la verità detta sentenza, chiamando in causa la responsabilità di una regione (Trentino Alto Adige) ha condannato al risarcimento una Riserva naturale, cui era stata affidata la gestione della fauna selvatica.

I suggerimenti dati dal Difensore civico alla struttura assessorile competente sono stati nel senso di impugnare le sentenze dei Giudici di pace che condannano la Regione, anche per i danni provocati all'interno dei Parchi - se non altro

per provocare una superiore pronuncia circa il profilo della imputazione di responsabilità - e di procedere invece ad un'attenta istruttoria e verifica dei fatti, per gli incidenti causati al di fuori delle aree protette, evitando (ove possibile) inutili spese legali e giudiziarie.

Con l'occasione, sono stati anche sottolineati i ritardi con cui le Province procedono alla predisposizione dei piani di abbattimento della fauna selvatica, in base all'art. 19 della legge 157/92; ritardi cui è in parte imputabile il preoccupante fenomeno dell'incontrollato sviluppo dei cinghiali che, oltre a provocare danni economici, mette in serio pericolo la pubblica incolumità.

10.2.2. Per i danni degli animali alle colture agricole finiscono le lunghe attese

Una provvidenziale variazione di bilancio (di circa 3 miliardi) riuscirà ad accontentare le migliaia di proprietari di fondi agricoli che, dal 1997 ad oggi, hanno presentato le richieste di indennizzo (previsto dalla L.R. n. 3 del 1974 e successive modifiche) che, per l'esiguità dei fondi stanziati negli ultimi tre bilanci della Regione, sono rimaste inevase.

A parte l'inadeguatezza delle risorse finanziarie - a fronte della quale l'Assessorato competente ha proposto il sostanziale impinguamento del capitolo di bilancio - la questione ha richiesto una circostanziata nota di chiarimento del Difensore civico per ricordare che la disciplina regionale in materia individua come criterio di assegnazione dei fondi, non già quello della ripartizione delle risorse disponibili tra tutte le richieste istruite, bensì quello della formulazione di una graduatoria regionale permanente e scorrevole nel tempo; in modo cioè che coloro che precedono nella presentazione delle domande abbiano diritto all'intero risarcimento del danno, in base alle risorse finanziarie che si renderanno disponibili anche nei successivi esercizi.

Su tale equivoco interpretativo si erano infatti basate sia la decisione della Giunta regionale di risarcire al 50% (anziché al 100%) i danni relativi all'anno 1996 sia la determinazione del Dirigente della struttura assessorile di mandare in economia i fondi stanziati per gli esercizi successivi, in quanto ritenuti sufficienti a soddisfare appena il 15% delle richieste complessive.

La nota del Difensore civico è stata rivolta anche ai responsabili degli Ispettorati regionali dell'Agricoltura e degli Ispettorati Dipartimentali delle foreste perché istruissero con immediatezza le richieste di indennizzo loro pervenute, in modo da consentire l'impegno di spesa da parte dell'Assessorato Agrifor entro la scadenza dell'esercizio finanziario di riferimento.

10.2.3. Il Consorzio di irrigazione non può autosciogliersi e farsi assorbire dal Consorzio di Bonifica

Al centro di incontri e discussioni è stata una lunga controversia insorta tra i rappresentanti di un Consorzio d'irrigazione e un Consorzio di bonifica montana (all'interno del quale il primo opera), per via dello stato di pressoché totale paralisi amministrativa e funzionale in cui il Consorzio irriguo si trova e per profondi disaccordi nella gestione della riscossione dei contributi dovuti dall'utenza (delegata, per un certo periodo, al Consorzio di bonifica).

In un esame congiunto della complessa problematica - cui ha partecipato anche il Dirigente del competente Assessorato regionale all'agricoltura - ci si è trovati d'accordo

con il Difensore civico sull'illegittimità di una delibera con la quale il Consorzio di irrigazione disponeva il proprio autoscioglimento e il contestuale assorbimento da parte del Consorzio di B.M.

Trattandosi infatti di ente dotato di personalità giuridica di diritto privato - cui si applicano le norme del Tit V del R.D. n. 215/1933 - lo scioglimento del Consorzio irriguo rientrava tra le competenze del Presidente della Giunta regionale (ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 616/77 e della L.R. n. 6/91).

Si è quindi convenuto sulla necessità di:

1. revocare la predetta delibera;
2. chiedere alla Regione la nomina di un Commissario straordinario per ricostituire gli organi e proporre lo scioglimento dell'Ente;
3. stipulare una nuova convenzione con il Consorzio di B.M. per la gestione del servizio riscossione dei contributi consortili, regolando altresì bonariamente i pregressi rapporti, senza ricorrere alla vie giudiziarie.

10.2.4. I ruoli di contribuenza a favore dei Consorzi di bonifica - Un contenzioso sempre aperto ma con qualche chiarimento in più

Il rapporto della contribuenza con i Consorzi di bonifica resta un punto caldo della protesta del mondo agricolo e dei possessori dei fondi agricoli.

La ripermimetrazione dei terreni soggetti a contribuenza - disposta dalla Giunta regionale all'inizio del 1999 - ha certamente creato malumore, soprattutto per l'annualità di arretrati che i contribuenti si sono visti recapitare per ripianare la situazione gravemente deficitaria delle vecchie strutture consortili.

Il Difensore civico ha ritenuto di dover chiarire agli interessati il senso e la portata della normativa regionale di riordino del settore e di suggerire gli eventuali rimedi esperibili contro scelte di ridefinizione degli ambiti di contribuenza non condivisibili; ma ha anche messo in guardia da illusorie aspettative di ottenere in via giurisdizionale l'eliminazione o la riduzione del contributo, alimentate, non di rado, da campagne strumentalmente demagogiche.

In vari casi si è invece intervenuti sui responsabili tecnici dei Consorzi, ottenendo il riesame dei ruoli con l'eliminazione di errori (dovuti, generalmente, ad inefficienze del sistema di informatizzazione del catasto o al ritardo con cui gli uffici competenti procedono alla revisione dei dati catastali, relativi a terreni che hanno assunto una destinazione non più rilevante ai fini della contribuenza).

10.2.5. Allevamento di api e problemi igienico-sanitari

Anche l'apicoltura può creare seri problemi sul piano igienico-sanitario, e non solo su quello della pericolosità per le persone.

Il caso è stato sottoposto al Difensore civico, da un cittadino, abitante in prossimità dell'installazione di un gran numero di arnie di allevamento api, da cui partivano sciami di api che insudiciavano i muri delle case circostanti (sulle quali depositavano notevoli quantità di escrementi).

Rivelatisi vani i tentativi di far rimuovere l'allevamento, il cittadino si rivolgeva al Difensore civico che attivava i contatti con il responsabile del Dipartimento igiene della ASL, dell'UTA e del Comune, dai quali non emergeva tuttavia la presenza di

norme alle quali poter fare riferimento per ovviare agli inconvenienti lamentati.

Lo stesso problema veniva peraltro rappresentato anche dall'Amministrazione comunale, in ragione del fatto che l'ubicazione dell'allevamento creava preoccupazioni - sotto il profilo sia igienico-sanitario sia della sicurezza delle persone - ad un vicino Istituto scolastico.

A conclusione degli approfondimenti, si suggeriva al Sindaco di valutare l'opportunità di disciplinare la materia attraverso il regolamento comunale di igiene e di emettere, se del caso, un provvedimento contingibile ed urgente.

10.2.6. Da 3 anni si erano perse le tracce di un contributo AIMA ad un allevatore

La vicenda è capitata ad un agricoltore abruzzese che, dal 1996, attendeva il premio di mantenimento vacche nutrici.

Secondo l'AIMA, il premio era stato liquidato e passato all'istituto bancario tesoriere da molto tempo; ma all'agricoltore non era mai arrivato.

Alle lamentele del beneficiario, l'AIMA faceva sapere, dopo quasi due anni, che l'assegno era tornato indietro e chiedeva

una serie di ulteriori documenti e autocertificazioni per emettere un nuovo ordinativo.

Seguivano, a detta dell'interessato, una trentina di inutili telefonate, alle quali sistematicamente veniva risposto che il Dirigente era impegnato in riunione e si invitava a richiamare la settimana successiva.

Nonostante la questione esulasse dalla propria competenza territoriale (l'AIMA infatti è una struttura centralizzata), lo scrivente riteneva opportuno seguire il caso, mettendosi in contatto con il predetto Dirigente; questi precisava che il disguido era dovuto ad una complessa vicenda - originata da controversi rapporti con la Banca incaricata del servizio di Tesoreria - e assicurava comunque l'immediata emissione di un nuovo ordinativo (che, in effetti, andava subito a buon fine).

10.2.7. Il giudice sospende la sentenza, ma per la Regione occorre aspettare la decisione di merito. Una cautela di troppo, che mette nei guai un imprenditore agricolo

La questione può essere così riassunta.

La Regione, dopo aver concesso ed erogato la prima rata di un contributo POM per la realizzazione di un ovile, sospendeva il pagamento della seconda ed ultima rata in quanto il Commissario regionale agli usi civici aveva emesso una sentenza con cui affermava la natura demaniale civica del sito su cui era stata realizzato la struttura agricola (privando così la concessione del contributo di un presupposto essenziale, quale la disponibilità del terreno).

Successivamente, tuttavia, la Corte di appello di Roma aveva sospeso l'esecuzione della sentenza di primo grado; ma ciò, secondo il competente Assessorato, non rilevava ai fini dell'erogazione del saldo, in quanto era necessario attendere la decisione di merito.

L'imprenditore agricolo si rivolgeva allora al Difensore civico, il quale convocava i Dirigenti del Servizio Agrifor e del SIPA per un riesame della questione, al termine del quale emergeva la comune convinzione che:

1) il provvedimento cautelare della Corte di appello non poteva restare privo di conseguenze, nel senso che la Regione non poteva rifiutare o ritardare il pagamento del contributo,

essendo venuti meno - sia pure in via provvisoria - gli effetti della sentenza del Commissario agli usi civici;

2) ogni ulteriore ritardo nel pagamento avrebbe invece potuto esporre l'Amministrazione ed il responsabile del procedimento ad un'azione per risarcimento danni, tenuto anche conto della precaria situazione economica denunciata dalla ditta interessata;

3) non era necessario che la Regione condizionasse il pagamento del contributo alla prestazione di garanzie fidejussorie, in quanto ciò avrebbe significato imporre al beneficiario oneri non previsti da una specifica normativa.

Il caso si risolveva perciò positivamente, grazie alla tempestiva emissione di un'ordinanza dirigenziale che disponeva l'erogazione del saldo del finanziamento.

10.2.8. L'uso civico di caccia - Un istituto al centro di incertezze e contestazioni

Questione sempre aperta e controversa è quella della presenza di usi civici di caccia sulle terre gravate da vincolo di demanialità civica.

Sul punto si sono formate diverse dottrine, alcune delle quali contestano la configurabilità stessa dell'uso civico di caccia a favore dei naturali.

Il problema, verosimilmente, va accertato caso per caso, attraverso prove storiche e verifiche demaniali (ai sensi della legge n. 1766 del 1927 e del R.D. n. 332 del 1928), ivi compresi gli statuti delle Amministrazioni Separate.

In questo senso il Difensore civico si è espresso nei confronti di amministratori, associazioni di cacciatori e singoli cittadini.

10.2.9. Uso civico di legnatico - A chi spetta

Al centro di una lunga polemica è stata l'assegnazione - da parte di un'Amministrazione Separata di uso civico - di legnatico a cittadini che dimorino solo saltuariamente nel territorio comunale.

A seguito di esposto di alcuni cittadini, il Difensore civico è intervenuto per sottolineare l'incongruenza di una norma del regolamento dell'Ente il quale distingueva, ai fini della quantificazione del legnatico da assegnare, gli utenti che risiedevano nelle frazioni da quelli che, pur essendo residenti

iscritti nei registri dell'anagrafe, tornavano nel territorio di dette frazioni solo per 15-20 giorni l'anno.

A tal fine si faceva rilevare al Presidente dell'Amministrazione Separata che la residenza è definita come il "luogo di abituale dimora"; eppertanto, ove ne fosse stata accertata la mancanza (per via di una permanenza limitata a pochi giorni), potevano maturare le condizioni per un trasferimento d'ufficio della residenza stessa.

10.3. ARTIGIANATO

10.3.1. Ha cessato l'attività da oltre 8 anni ma è chiamato a versare il diritto annuale di iscrizione all'Ufficio Registro Imprese. La C.C.I.A.A. gli accorda lo sgravio dalle cartelle esattoriali

Ha chiesto l'interessamento del Difensore civico il titolare di un'Impresa che, avendo ottenuto dal Tribunale il concordato preventivo (con cessione dei beni) e avendo cessato l'attività di produzione, continuava tuttavia a ricevere dalla Camera di Commercio I.A.A. le cartelle esattoriali per il pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro delle Imprese, maggiorato di sovrattasse e interessi.

Ciò in quanto - secondo gli Uffici della C.C.I.A.A. - la normativa vigente non prevedeva l'esonero nel caso di concordato preventivo.

Un opportuno riesame della questione portava peraltro la Segreteria Generale della C.C.I.A.A. all'acquisizione di nuovi documenti e a ritenere possibile - su richiesta dell'interessato e per evidenti ragioni di equità - attivare la procedura per ottenere (previa presentazione di idonea documentazione attestante

l'effettiva cessazione dell'attività) lo sgravio delle cartelle esattoriali a decorrere dal 1993 in poi, rimanendo il debito limitato al solo diritto maturato nel 1992.

Un esempio di buona amministrazione e giustizia sostanziale, che dovrebbe essere seguito più spesso nei rapporti tra cittadino e P.A.

10.3.2. Una missione economica all'estero con qualche contestazione

L'intervento dell'Ufficio è stato richiesto dal rappresentante di due Società di promozione commerciale che contestava le modalità di realizzazione di una missione economica della Regione - promossa con la collaborazione organizzativa del Centro estero delle Camere di Commercio abruzzesi - nel quadro di un più vasto programma di promozione all'estero, approvato dalla Giunta regionale nell'ambito della L.R. n. 58/93.

L'esponente lamentava il fatto che le predette Società non erano state coinvolte nella realizzazione dell'iniziativa, nonostante la presenza di un "Protocollo di intesa" stipulato tra la Regione e il Governo dello Stato interessato dalla missione economica, nel cui